



Comune di Antrodoco

Provincia di Rieti

ORIGINALE POLIZIA MUNICIPALE

N° 96 DEL 11-12-2019

OGGETTO: Regolamentazione viabilità lavori tratto di via San Terenziano compreso tra il n.c. 1 e il n.c. 7A e via delle Rimembranze

Vista la richiesta presentata dall' Impresa SAGAS Srl, acclarata al protocollo d'ingresso con il n. 10383 del 11/12/2019 con la quale si chiede la chiusura al transito del tratto di via San Terenziano compreso tra il n.c. 1 e il n.c. 7A dal 11/12/2019 al 20/12/2019 per lavori ripristino fuga gas;

Vista la tipologia della strada in questione, trattasi di un vicolo del centro storico ricadente nel centro abitato con scarsa affluenza di traffico, con carreggiata ristretta, il cui ente proprietario è il comune di Antrodoco;

Visto che in data 11/12/2019 è stata riscontrata in via delle Rimembranze di Antrodoco, precisamente all'imbocco della stessa provenendo da piazza IV Novembre, la presenza di una voragine sulla carreggiata stradale;

Vista che la strada in questione è di proprietà del comune di Antrodoco;

Visto gli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs 30.04.1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.Lgs 267/2000;

Ritenuto pertanto di dover disciplinare il traffico nelle strade in questione per tutelare gli utenti della strada e consentire il regolare svolgimento dei lavori di ripristino;

ORDINA

La regolamentazione della viabilità nelle seguenti modalità:

- A. Istituzione del divieto di transito e sosta a tutti i veicoli nel tratto di via San Terenziano compreso tra il n.c. 1 e il n.c. 7A dal 11/12/2019 al 20/12/2019;

Sono esclusi da tali divieti:

- a) I mezzi necessari all'esecuzione dei lavori;
- b) I mezzi di polizia e di soccorso.

Alla ditta "SAGAS Srl" con sede in Offida (AP) Viale Repubblica 72, in qualità di ditta esecutrice dei lavori, di

- provvedere all'apposizione della prescritta segnaletica indicante i divieti di cui alla presente ordinanza nel rispetto di quanto impartito dal D.Lg.vo n. 285/1992 e relativo Regolamento di esecuzione e dalla normativa sulla sicurezza dei cantieri e alla collocazione delle protezioni di cantiere nel rispetto delle norme di settore;
- provvedere a garantire, qualora possibile in considerazione della tipologia di lavori, nell'area interessata dai lavori un passaggio pedonale nel rispetto di quanto impartito dalle norme di settore (D.Lg.vo n. 285/1992 e relativo Regolamento di esecuzione, norme a tutela della pubblica e privata incolumità, normativa sulla sicurezza dei cantieri e norme di abbattimento delle barriere architettoniche). Tale passaggio dovrà garantire, oltre al normale transito dei pedoni compresi portatori di handicap, anche l'accessibilità per tutte le abitazioni presenti nel tratto interessato. Qualora per questioni di sicurezza non sia possibile il transito pedonale la

ditta in questione dovrà provvedere ad interdire lo stesso tramite opportune delimitazioni.

- B.** Istituzione del divieto di transito a tutti i veicoli nel tratto di via delle Rimembranze compreso tra l'incrocio con piazza IV Novembre e il passaggio a livelli ferroviario dal 11/12/2019 fino a cessata esigenza;

Sono esclusi da tali divieti:

- c) I mezzi necessari all'esecuzione dei lavori;
- d) I mezzi di polizia e di soccorso.

Il transito sarà ripristinato senza necessità di ulteriori atti a ripristino avvenuto.

Informa

- che il Responsabile del procedimento amministrativo per il presente atto / provvedimento è il Comandante del Servizio Associato di Polizia Locale Bassa Valle del Velino Cap. Pasquali Massimiliano;
- che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso;
- che gli atti del presente procedimento sono in visione durante l'orario pubblico dalle ore 09:00 alle ore 12:00 del lunedì - mercoledì - venerdì presso l'ufficio del responsabile del procedimento;

Informa, inoltre

- che contro il presente provvedimento può essere proposto:
 - ricorso gerarchico al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, da presentarsi entro 60 gg. dall'ultimo di pubblicazione dell'atto, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 285/1992 e dell'art. 74 del d.P.R. n. 495/1992;
 - ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Lazio entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

e dispone

- che la presente ordinanza:
 - sia notificata alla ditta "SAGAS Srl" con sede in Offida (AP) Viale Repubblica 72 per il rispetto della parte di competenza (punto A.).

Gli organi di Polizia di cui all'art. 12 del N.C.d.S. e le Forze dell' Ordine sono incaricate di far rispettare la presente Ordinanza.

Il Comandante del Servizio Associato
di Polizia Locale Bassa Valle del Velino
(Cap. dott. Massimiliano Pasquali)

